

Prof.n. AGEA.2016  
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li.

- All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **A.R.T.E.A.**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore AGEA  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **CAA Liberi Agricoltori**  
Via Angelo Bardoni, 78  
ROMA

- Al **CAA Liberi Professionisti**  
Via Carlo Alberto, 30  
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali  
e dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- All' OP della Provincia Autonoma di  
Bolzano - **OPPAB**  
Via Perathoner, 10  
39100 Bolzano
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 Trento
- All' **ARCEA**  
Cittadella Regionale" - Loc. Germaneto  
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 Torino
- Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00187 ROMA

**OGGETTO** : Reg. UE n. 2016/1612 della Commissione del 08/09/2016, che istituisce un aiuto per la riduzione temporanea della produzione di latte

## 1. Premessa

Con il regolamento n. 2016/1612, l'Unione europea stabilisce un aiuto per la riduzione temporanea delle consegne del latte di vacca. La riduzione delle consegne deve essere realizzata, da ogni singolo produttore richiedente, nell'arco di un trimestre (in seguito denominato 'il periodo di riduzione') in rapporto alla produzione realizzata nello stesso periodo (in seguito denominato 'il periodo di riferimento') dell'anno precedente, in base a determinate condizioni previste dal regolamento stesso.

Il finanziamento viene concesso su specifica richiesta degli allevatori interessati, è destinato a tutti i produttori attivi di latte di vacca dell'Unione europea ed è limitato al latte di vacca consegnato ai primi acquirenti.

Ai fini della presente circolare, per '**richiedenti ammissibili**' si intendono i produttori di latte che hanno consegnato latte vaccino ai primi acquirenti, nel luglio 2016.

L'aiuto riguarda un volume totale di riduzione di consegna latte vaccino corrispondente a 150.000.000 EUR.

L'aiuto concerne, **per richiedente ammissibile**, un quantitativo di riduzione di consegna del latte vaccino che non sia maggiore del 50% della quantità totale di latte di vacca consegnato ai primi acquirenti nel periodo di riferimento e non inferiore a 1.500 kg. (quantità massima e quantità minima di riduzione).

L'aiuto di cui al citato regolamento può essere cumulato con altri aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

L'aiuto si articola in una domanda di aiuto e in una successiva domanda di pagamento che devono essere presentate all'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza o sede legale del richiedente, fatta salva la eventuale delega di compiti in conformità all'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013 ed all'allegato 1, par. 1, lettera C) del Reg. (UE) n. 907/2014.

L'aiuto unionale è fissato a 14,00 euro/100 kg di latte di vacca per il volume corrispondente alla differenza tra il latte di vacca consegnato nel periodo di riferimento e il latte di vacca-consegnato durante il periodo di riduzione.

## 2. Fonti normative comunitarie

Regolamento delegato (UE) n.2016/1612 dell'8 settembre 2016 della Commissione che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera.

Regolamento (UE) n.1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72 e 234/79, (CE) n.1037/2001 e 1234/2007.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n 352/78, (CE) No 165/94, (CE) n 2799/98, (CE) n 814/2000, (CE) n 1290/2005 e (CE) n 485/20082.

## 3. Fonti normative nazionali

Circolare MIPAAF n. 0003456 del 09/09/2016

#### 4. Presentazione della domanda di aiuto

Le domande di aiuto sono presentate all'organismo pagatore competente, sulla base delle modalità stabilite dal medesimo. Le domande di aiuto sono presentate dai richiedenti ammissibili.

I produttori potranno altresì avvalersi nella raccolta della documentazione e nella predisposizione della domanda (sia di aiuto che di pagamento), dell'assistenza delle organizzazioni di produttori riconosciute o delle cooperative a cui i richiedenti stessi aderiscono. In questo caso, le organizzazioni dei produttori o le cooperative provvederanno a supportare il richiedente in tutte le attività propedeutiche alla presentazione della domanda che verrà comunque sottoscritta e presentata dal produttore, direttamente, o per il tramite del proprio CAA, presso gli organismi pagatori competenti.

I termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:

- (a) il 21 settembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il primo periodo di riduzione che copre **ottobre, novembre e dicembre 2016**;
- (b) il 12 ottobre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il secondo periodo di riduzione che copre **novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017**;
- (c) il 9 Novembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il terzo periodo di riduzione che copre **dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017**;
- (d) il 7 dicembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il quarto periodo di riduzione che copre **gennaio, febbraio e marzo 2017**.

Può essere presentata solo una domanda di aiuto a titolo del citato regolamento. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande devono essere ritenute irricevibili.

Tuttavia, i richiedenti che hanno presentato una domanda di aiuto per il primo periodo di riduzione possono presentare successivamente, qualora vi siano quantitativi residui disponibili, una domanda di aiuto anche per il quarto periodo di riduzione.

Al fine di gestire correttamente la possibilità di presentare le domande di aiuto per i periodi di riduzione indicati alle lettere (b), (c) e (d), è necessario che gli Organismi pagatori consentano l'inizio della presentazione delle domande per i citati periodi, dopo la comunicazione da parte dell'Organismo di coordinamento delle autorizzazioni ricevute dalla Commissione così come indicato al paragrafo 5.

##### 4.1 dati della domanda di aiuto

La domanda di aiuto, per essere considerata ammissibile, deve includere:

- (a) le seguenti informazioni su un modulo messo a disposizione da parte dell'organismo pagatore:
  - 1) la scheda anagrafica (Nome e Cognome, Indirizzo, CUAA e IBAN) del richiedente desunta dal Fascicolo aziendale;
  - 2) la quantità di latte che si prevede di consegnare ai primi acquirenti nel corso del periodo di riduzione per il quale viene presentata la richiesta di aiuto;
  - 3) la quantità di latte consegnata ai primi acquirenti nel corso dello stesso periodo dell'anno precedente (periodo di riferimento);

- 4) l'entità della riduzione delle consegne di latte di vacca, che non dovrà essere inferiore a 1.500 Kg e non potrà essere superiore al 50% del quantitativo di cui al punto 3);
- 5) la conferma dell'avvenuta consegna di latte di vacca a primi acquirenti nel corso del mese di luglio 2016.

I dati indicati alla lettera (a), punti 3), e (5), registrati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale, saranno forniti agli Organismi Pagatori per consultazione e conferma in fase di compilazione della domanda di aiuto e per le verifiche di ammissibilità.

I quantitativi di latte devono essere indicati in kg.

L'Organismo Pagatore registra le domande ricevute e le quantità in esse dichiarate il giorno in cui vengono ricevute.

#### **4.2 Controlli di ammissibilità e ricevibilità della domanda di aiuto**

A norma del citato regolamento ciascun Organismo pagatore effettua una verifica di ammissibilità e ricevibilità delle domande.

I controlli di ammissibilità sono rivolti ad accertare :

- la presenza dei dati indicati nel paragrafo 4.1;
- che la domanda di aiuto in cui è indicato un quantitativo previsto di riduzione inferiore a 1.500 kg. sia esclusa dal regime;
- che per le domande di aiuto recanti quantitativi previsti di riduzione maggiori del 50 per cento dei quantitativi consegnati nel periodo di riferimento, questi siano ricondotti al 50 per cento di aiuto ammissibile ;
- che non siano state presentate due domande di aiuto a nome dello stesso richiedente.

I controlli di ricevibilità sono rivolti ad accertare, in particolare, come previsto dal regolamento, che il quantitativo totale previsto di consegna di latte, nel periodo di riduzione, dichiarato in domanda di aiuto sia minore del quantitativo totale consegnato nel periodo di riferimento.

Le indicazioni previste nel presente paragrafo sono rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione delle attività di controllo degli Organismi pagatori.

#### **5. Comunicazione dati domande di aiuto alla Commissione UE**

L'Organismo pagatore comunica all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di aiuto presentate e considerate ammissibili alla luce delle verifiche di cui al precedente paragrafo 4.2, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data limite rilevante per la presentazione delle domande.

L'Organismo di coordinamento a norma del regolamento della Commissione (CE) n 792/2009 comunica alla Commissione i dati a livello nazionale entro le 16.00 (ora di Bruxelles) del terzo giorno lavorativo successivo alla data limite rilevante per la presentazione delle domande.

Sulla base della citata comunicazione, la Commissione comunica in che misura le autorizzazioni per quantitativi richiesti possono essere concesse in considerazione del volume totale massimo di cui all'articolo 1 del citato regolamento.

Se il volume aggregato oggetto di domande di aiuto notificate alla Commissione supera il volume totale massimo di cui all'articolo 1, la Commissione, mediante un atto di esecuzione da adottare

senza applicare la procedura di cui all'articolo 229 del regolamento (UE) n 1308/2013, fissa un coefficiente di attribuzione, che si applica alle quantità di competenza di ciascuna domanda di aiuto, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento delegato n. 2016/1612.

L'Organismo di coordinamento comunica agli Organismi pagatori le autorizzazioni concesse dalla Commissione ovvero, nel caso di fissazione di un coefficiente di attribuzione, il valore dello stesso da applicare ai quantitativi richiesti all'aiuto.

Gli Organismi pagatori comunicano ai richiedenti, entro i sette giorni lavorativi successivi al relativo periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 4, il quantitativo di latte autorizzato.

## **6. presentazione della domanda di pagamento**

L'aiuto è versato sulla base di una domanda di pagamento.

Le domande di pagamento devono essere presentate dai richiedenti ammissibili, entro 45 giorni dopo la fine del periodo di riduzione interessato, all'organismo pagatore competente al quale è stata presentata la domanda di aiuto, utilizzando il metodo stabilito dall'organismo pagatore.

Come previsto per la domanda di aiuto anche per la domanda di pagamento, i produttori potranno altresì avvalersi nella raccolta della documentazione e nella predisposizione della domanda, dell'assistenza delle organizzazioni di produttori riconosciute o delle cooperative a cui i richiedenti stessi aderiscono. In questo caso, le organizzazioni dei produttori o le cooperative provvederanno a supportare il richiedente in tutte le attività propedeutiche alla presentazione della domanda che verrà comunque sottoscritta e presentata dal produttore, direttamente o per il tramite del proprio CAA presso gli organismi pagatori competenti.

### **6.1 dati della domanda di pagamento**

Per essere ammissibile, una domanda di pagamento deve contenere:

(a) le seguenti informazioni su un modulo messo a disposizione da parte dell'organismo pagatore:

- (1) la scheda anagrafica ( in particolare, Nome e Cognome, Indirizzo, CUA e IBAN) del richiedente desunta dal Fascicolo aziendale;
- (2) il quantitativo totale di latte vaccino effettivamente consegnato ai primi acquirenti nel periodo di riduzione;
- (3) la quantità effettiva di riduzione della consegna di latte di mucca per le quali il pagamento degli aiuti è richiesto, che non deve superare il 50% del quantitativo totale di latte di vacca consegnato ai primi acquirenti nel periodo di riferimento nè, se del caso, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento delegato n. 2016/1612, il quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui al precedente paragrafo 5;

I quantitativi consegnati di cui alla lettera (a), punto 2), devono essere registrati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale, e saranno forniti agli Organismi Pagatori per la consultazione in fase di compilazione della domanda di pagamento e per le verifiche di ammissibilità.

## 7. Pagamento dell'aiuto e riduzioni

Il pagamento dell'aiuto deve essere effettuato una volta che gli Organismi pagatori hanno verificato, ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n 1306/2013, che la riduzione di consegna del latte di vacca, per cui è versato l'aiuto dell'Unione, ha effettivamente avuto luogo alle condizioni di cui al citato regolamento delegato 2016/1612.

L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base dell'effettiva riduzione di consegna di latte vaccino di cui al paragrafo 6.1, alla lettera (a), punto (3) per ogni richiedente idoneo.

Qualora la riduzione effettiva della consegna del latte sia superiore al quantitativo risultante dall'applicazione dell'articolo 4 del regolamento delegato n. 2016/1612, l'importo dell'aiuto deve corrispondere al quantitativo autorizzato.

Qualora la riduzione effettiva della consegna del latte sia pari o maggiore dell'80% del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto è corrisposto per un importo pari alla riduzione effettiva, purché non superiore al quantitativo autorizzato.

Qualora la riduzione effettiva della consegna del latte sia uguale o maggiore al 50% ma inferiore all'80% del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,8.

Qualora la riduzione effettiva della consegna del latte sia uguale o maggiore del 20% ma inferiore al 50% del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,5.

In ogni caso la riduzione effettiva della consegna di latte non deve essere superiore al 50% del quantitativo consegnato nel periodo di riferimento.

Qualora la riduzione effettiva della consegna del latte sia meno del 20% del quantitativo autorizzato, **non è riconosciuto alcun aiuto.**

Il pagamento dell'aiuto deve avvenire entro il 90° giorno successivo alla fine del corrispondente periodo di riduzione a cui si riferisce, salvo se è in corso un'indagine amministrativa.

Gli Organismi pagatori garantiscono tramite propri controlli la corretta erogazione dell'aiuto ed il rispetto di quanto stabilito dall'art.5, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento.

Gli Organismi Pagatori dovranno assicurare l'invio delle domande di pagamento ammissibili al pagamento al fine di consentire all'Organismo di Coordinamento le comunicazioni previste agli articoli 6 e 7 del Regolamento Delegato 2016/1612 .

Si raccomanda, infine, agli Organismi pagatori di effettuare i pagamenti degli aiuti in questione, al fine dell'eleggibilità della spesa unionale, entro il 30 settembre 2017, così come indicato all'articolo 5, paragrafo 6 del citato regolamento delegato 2016/1612.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli



Organismo Pagatore : XXXXXXX

DOMANDA DI AIUTO  
SETTORE LATTIERO-CASEARIO  
Reg. (CE) n.2016/1612 del 08/09/2016

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice	Indirizzo	Prov. Ufficio
Codice Organico		

DOMANDA N: \_\_\_\_\_

**QUADRO A - AZIENDA PRODUTTRICE**

CODICE FISCALE/QUAA DELLA COOP.VA/ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA (eventuale)

IL RICHIEDENTE  
CODICE FISCALE (QUAA)  PARTITA IVA

DENOMINAZIONE

DATA DI NASCITA  SESSO  COMUNE DI NASCITA  PROV. STATO

Giorno  Mese  Anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO  TELEFONO

COMUNE  PROV.  C.A.P.

E-MAIL

RAPPRESENTANTE LEGALE (SOLO SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE)  
CODICE FISCALE  COGNOME  NOME

DATA DI NASCITA  SESSO  COMUNE DI NASCITA  PROV.

Giorno  Mese  Anno

**QUADRO B - QUANTITATIVI**

QUANTITATIVO LATTE CONSEGNATO PERIODO DI RIFERIMENTO(CAMPAGNA 2015-2016)

OTTOBRE <input type="text"/>	NOVEMBRE <input type="text"/>	DICEMBRE <input type="text"/>
GENNAIO <input type="text"/>	FEBBRAIO <input type="text"/>	MARZO <input type="text"/>

QUANTITATIVO LATTE PREVISTO(CAMPAGNA 2016-2017)

PERIODO DI RIDUZIONE

TOTALE PERIODO DI RIFERIMENTO

TOTALE RIDUZIONE  
(differenza tra il quantitativo di latte previsto e quantitativo consegnato nel periodo di riferimento)

OTTOBRE <input type="text"/>	NOVEMBRE <input type="text"/>	DICEMBRE <input type="text"/>
GENNAIO <input type="text"/>	FEBBRAIO <input type="text"/>	MARZO <input type="text"/>

**QUADRO C - DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE**

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti normative comunitarie e nazionali chiede la corresponsione dell'aiuto per la riduzione della produzione latte (Reg. (CE) 2016/1612 del 08/09/2016, Circolare del MIPAAF n.0302456 del 09/06/2016)

a tal fine, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA:**

- di essere a conoscenza delle norme e disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione dell'aiuto richiesto con la presente domanda
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti ai veri ai sensi del DPR 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 893/1956 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori

**SI IMPEGNA:**

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni
- a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie

Al sensi del D.L.vo n. 196 del 27/05/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

FATTO A  IL

(firma richiedente o suo rappresentante legale)

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  
TIPO DOCUMENTO  N.   
RILASCIATO DA  IL

**QUADRO D - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA ED ATTESTAZIONE DEL GAA**

CODICE FISCALE (QUAA) <input type="text"/>	DENOMINAZIONE <input type="text"/>	NUMERO DOMANDA <input type="text"/>
TIPO DI DOCUMENTO		
CODICE <input type="text"/>	DESCRIZIONE <input type="text"/>	

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 0027355 del 12/09/2016

5

5